

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE E ALLA DOCUMENTAZIONE PIANIFICATORIA COMPLEMENTARE. PARERE MOTIVATO FINALE.

Prot. n.451

Varedo, 12/01/2016

*L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE*

VISTA

- La procedura vigente di adozione ed approvazione del Piano di governo del territorio (PGT) stabilita dall'art. 13 della Lr. 12/2005 e smi;
- La procedura vigente di adozione ed approvazione del Piano di zonizzazione acustica (PZA) stabilita dall'art. 3 della Lr. 13/2001 e smi;
- La procedura vigente di adozione ed approvazione del Piano urbano del traffico (PUT) stabilita dalle direttive per la redazione del PUT del Ministero LL.PP. del 24.006.2015.

VISTI E RICHIAMATI

- il decreto di espressione del **parere motivato positivo** del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. a firma dell'Autorità Competente per la V.A.S. d'intesa con l'Autorità Procedente depositato al prot. n. 10899 del 30/07/2015 circa la compatibilità ambientale: a.) della Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Varedo, **alle condizioni illustrate nel documento stesso** b.) del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo del Comune di Varedo, **alle condizioni illustrate nel documento stesso**; c.) del Piano urbano del Traffico (PUT); d.) del Piano di zonizzazione acustica (PZA).
- la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 31/07/2015 con prot. n. 10926 e allegata alla Deliberazione di adozione C.C. n. 40 del 06.08.2015 ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente, contenente: i.) le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante; ii.) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, iii.) nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano oggetto di adozione, alla luce delle alternative possibili che sono state individuate, iv.) il recepimento dei condizionamenti del parere motivato sopra richiamato e le modalità di integrazione all'interno della Variante e della documentazione pianificatoria complementare, da cui si evince come risultano essere state tenute in considerazione e integrate all'interno degli elaborati adottati le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere motivato sopra richiamato.
- la deliberazione di adozione C.C. n. 40 del 06.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adozione della Variante generale al Piano di governo del territorio (Documento di Piano, Piano delle regole, Piano dei servizi), componente geologica e Puggs", con la quale è stato adottata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso;
- la deliberazione di adozione C.C. n. 41 del 06.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Lr. 10 agosto 2001 n.13", con la quale è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso.
- la deliberazione di adozione G.C. n. 102 del 07.09.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adozione aggiornamento Piano urbano del traffico del territorio comunale", con la quale è stato adottato il Piano urbano del traffico del territorio comunale con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso;
- l'Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione del pubblico degli atti di Variante e di quanto evidenziato al precedente comma, comprensivo del Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi e relativo parere

motivato, del 11.08.2015, e pubblicato sull'Albo on-line del Comune di Varedo dal 2 settembre 2015, sul sito web comunale, sul quotidiano "Il Giorno Edizione Monza e Brianza" del 02.09.2015 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 02.09.2015 ; nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia, oltre ad essere reso pubblico mediante affissione negli spazi riservati alle affissioni comunali, dal quale si evince che:

- gli atti della Variante al PGT sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune, per trenta giorni consecutivi dal giorno 4 Settembre 2015 al giorno 3 Ottobre 2015 compreso;
 - il periodo di raccolta delle osservazioni è corrisposto dal 04/10/2015 al 02/11/2015 e il termine ultimo per la presentazione delle Osservazioni agli atti di Variante adottati erano stati stabiliti per il giorno 02.11.2015
- le osservazioni alla Variante generale al Piano di Governo del Territorio adottata, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso sopra richiamati, con C.C. n. 40 del 06.08.2015 pervenute al protocollo comunale entro i successivi 30 giorni al periodo di deposito alla libera visione del pubblico e quindi dal 04.10.2015 al 02.11.2015,, depositate agli atti del settore Urbanistica, in numero complessivo di n.202 osservazioni,;
- le osservazioni pervenute oltre il termine suindicato (osservazione n. 203/ft in data 03.12.2015 prot. n. 17501; integrazione all'osservazione n. 72 in data 15.12.2015 prot. n. 18092), ritenute non ammissibili dall'Amministrazione Comunale in quanto pervenute ampiamente fuori termine e conseguentemente non oggetto di controdeduzione;
- i pareri/osservazioni alla Variante generale al Piano di Governo del Territorio adottata, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso sopra richiamati, con C.C. n. 40 del 06.08.2015 pervenute al protocollo comunale e precisamente:
- Osservazioni dell' ARPA formulate del 06.11.2015 prot.n.156529 pervenuto tramite pec il 09.11.2015 e registrato al n.15806;
 - Regione Lombardia – Giunta, Direzione generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo: parere formulato dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale Strategica, assunto con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4436 del 30 novembre 2015, pervenuta agli atti con nota prot.n. 11758 del 03.12.2015 e registrato in data 04.12.2015 prot.n.17502
 - Determinazione dirigenziale n. 1954/15 del 4 dicembre 2015, espressione del parere in merito alla valutazione di compatibilità con il Ptcp di cui al comma 5 art. 13 della L.R. 12/2005, pervenuta agli atti con nota prot.n. 43463 del 04.12.2015 e registrato in data 04.12.2015 prot.n.17559

VISTI ED ESAMINATI

I contenuti e le motivazioni di merito espresse dagli osservanti e dagli enti competenti e/o territorialmente interessati

POSTO CHE

Le osservazioni formulate dall'Arpa Dipartimento di Milano all'interno del parere tecnico del 06.11.2015 prot.n.156529 pervenuto tramite pec il 09.11.2015 e registrato al n.15806 non rilevano alcun elemento ostativo di improcedibilità o problematicità ambientale tali da richiedere modifiche sostanziali degli elaborati adottati.

Il parere formulato dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale Strategica, assunto con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4436 del 30 novembre 2015, pervenuta agli atti con nota con nota prot.n. 11758 del 03.12.2015 e registrato in data 04.12.2015 prot.n.17502 in cui si esprime come *"Dal raffronto tra le linee strategiche del Pgt e il quadro programmatico di livello regionale riferito agli obiettivi prioritari di interesse regionale [omissis] emerge tra il PTR e il Documento di Piano del Piano di governo del territorio una condizione sostanziale di coerenza subordinata alle prescrizioni espresse nel presente documento. Per quanto attiene la corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal Pgt rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, il presente parere richiama alcuni orientamenti ed indirizzi, evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere il PGT maggiormente coerente con il Piano regionale"*.

L'espressione della valutazione di compatibilità al Ptcp assunta con Determinazione dirigenziale n. 1954/15 del 4 dicembre 2015 risulta **condizionata** alle prescrizioni richiamate all'interno del parere di merito di cui al comma 5 art. 13 della L.R. 12/2005, pervenuto agli atti con nota 43463 del 04.12.2015 e registrato in data 04.12.2015 prot.n.17559,

PRESO ATTO CHE

Occorre provvedere agli adempimenti di competenza a seguito degli esiti della valutazione di compatibilità al Piano territoriale regionale (PTR) e Ptcp provinciale, dovendosi dunque nello specifico ottemperare:

- all'adeguamento degli elaborati della variante al Piano di governo del territorio adottato dove gli enti sovralocali abbiano ravvisato elementi di incompatibilità con le prescrizioni prevalenti della programmazione sovralocale, di cui alle rispettive relazioni istruttorie;
- all'assunzione delle definitive determinazioni per quelle osservazioni riguardanti previsioni di carattere orientativo;
- all'aggiornamento, l'implementazione ovvero l'integrazione/modifica degli elaborati di Pgt e Vas adottati rispetto ai contenuti dei pareri pervenuti dagli enti competenti in materia ambientale

VISTE ed ESAMINATE

Le prescrizioni e le condizioni contenute nei pareri di compatibilità regionale e provinciale rispetto a cui la valutazione positiva della variante adottata risulta subordinata, rispetto alle quali occorre provvedere agli adempimenti di competenza

EFFETTUATE le più adeguate valutazioni ed approfondimenti in merito alle stesse, a supporto della formalizzazione della proposta di controdeduzione

PRESO ATTO CHE i contenuti integrativi trasmessi alla Provincia con nota prot. 40173 del 12/11/2015 (cfr. Allegato A del presente parere motivato finale) volti a chiarire le modalità di conduzione della valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità, dimostrano come sin dall'inizio il modello del traffico utilizzato per suddetta valutazione è stato implementato sia dei carichi generati dalla previsione del tracciato Pedemontano che del potenziamento della SS35 in previsione, e che alla luce dei suddetti contenuti integrativi *"le positive conclusioni enunciate all'interno dello studio in esame possono pertanto ritenersi condivisibili, a condizione che lo sviluppo insediativo previsto dal Pgt in esame avvenga in uno scenario temporale coerente con l'attuazione delle opere infrastrutturali ivi previste, per mezzo delle quali si è dimostrata la sostenibilità del Piano stesso"* (cfr. par. 3.3.2, pag. 6, della relazione istruttoria allegata alla valutazione di compatibilità provinciale).

PRESO ATTO ALTRESI' CHE sono state valutate positive le rettifiche, in riduzione e ampliamento, delle aree agricole strategiche di interesse provinciale (cfr. par. 3.5, pag. 10, della relazione istruttoria allegata alla valutazione di compatibilità provinciale), dunque conseguentemente al parere provinciale, si è provveduto alla ridefinizione delle aree destinate all'attività agricola d'interesse strategico (AAS) in funzione degli esiti dell'istruttoria provinciale e dei contenuti di cui agli Allegati 1 e 2 del Piano delle Regole.

Pertanto

VISTA E VALUTATA la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri pervenuti al PGT adottato con delibera di C.C. N.40 del 06/08/2015 sviluppata dai tecnici incaricati, trasmessa al protocollo comunale tramite pec in data 11 gennaio 2015 e protocollate al n.396 e 398 del 12.01.2015 (Documenti allegati alla delibera di approvazione di Pgt)

VALUTATE le modifiche/integrazioni agli atti della Variante al Pgt adottati con deliberazione di di C.C. N.40 del 06/08/2015, che l'esito dell'impianto contro deduttivo sviluppato comporta

RITENUTO che la proposta di controdeduzione e le conseguenti modifiche da apportare agli elaborati operano in recepimento alle prescrizioni e condizionamenti espressi nei richiamati pareri sovraordinati, incrementandone la sostenibilità ambientale delle previsioni della Variante adottata e aumentandone il grado di salvaguardia territoriale. In quanto:

In ossequio al parere regionale espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4436 del 30 novembre 2015, si è provveduto:

- all'introduzione e recepimento all'interno degli elaborati costitutivi di Variante dei corridoi di salvaguardia urbanistica, definiti ai sensi dell'art. 102-bis della Lr. 12/2005 e smi, relativi ai progetti infrastrutturali inseriti nel vigente Piano Territoriale Regionale quali "Obiettivi prioritari di interesse regionale" ai sensi dell'art. 20 della Lr. 12/2005 e smi;
- al recepimento dell'obbligo di mantenimento delle aree corrispondenti all'ambito AT02 libere da ogni edificazione, in quanto unica condizione compatibile con il mantenimento dei requisiti di fattibilità dell'opera sovraordinata di realizzazione della terza corsia della Milano-Meda, secondo il riferimento progettuale costituito dallo Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano e Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa. Il 25 maggio 2009, in quanto pressoché integralmente interessato dalle opere di svincolo a due livelli tra la SP. Ex SS 35 e la SP ex SS 527 "Bustese", connesso alla realizzazione della terza corsia della Milano-Meda;
- all'eliminazione di tutti gli innesti diretti previsti dagli ambiti di trasformazione sulla SP ex SS 527, recapitando i relativi accessi sulla viabilità secondaria, al fine di meglio preservare la funzionalità, i livelli di servizio e la sicurezza della SP. Ex SS. 527
- alla tutela dei requisiti di fattibilità dell'opera sovraordinata, di realizzazione della terza corsia della Milano-Meda, concentrando esclusivamente all'esterno di questo le volumetrie di progetto previste per le aree di trasformazione AT01 e AT04;

In ossequio al parere provinciale espresso con Determinazione dirigenziale n. 1954/15 del 4 dicembre 2015 Determinazione dirigenziale n. 1954/15 del 4 dicembre 2015, si è provveduto:

- a non riconfermare nell'impianto di Variante dell'ambito ottimale di intervento UI.5 di cui all'art. 26 delle disposizioni attuative del Piano delle Regole adottato, e la riconduzione dello stesso all'interno della disciplina delle "Aree verdi di rilevanza paesistico ambientale che concorrono alla costruzione dei corridoi delle reti ecologiche regionale e provinciale" disciplinate dall'art. 23 delle disposizioni attuative del piano delle regole adottato;
- escludere la porzione interessata dalla previsione di completamento produttivo TUC2 dal tessuto urbano consolidato esistente, ricollocando la stessa alla destinazione "Aree verdi di rilevanza paesistico ambientale che concorrono alla costruzione dei corridoi delle reti ecologiche regionale e provinciale", disciplinate dall'art. 23 delle disposizioni attuative del Piano delle regole della Variante;
- ad integrare all'interno del Piano i contenuti integrativi trasmessi alla Provincia con nota prot. 40173 del 12/11/2015 volti a chiarire le modalità di conduzione della valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

RITENUTO come nel complesso le suddette modifiche pervengono ad una conseguente ulteriore riduzione delle previsioni insediative e del consumo di suolo previsto dal vigente Pgt e dalla Variante adottata.

RITENUTO, ai fini valutativi, a seguito del parere regionale espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4436 del 30 novembre 2015, di dover di seguito specificare le seguenti motivazioni e ragioni della scelta

1. circa la necessità di determinare e normare all'interno dell'impianto di Piano le misure di salvaguardia volte a garantire i nuovi tracciati delle infrastrutture per la mobilità previste dalla programmazione regionale, con specifico riferimento alla previsione di realizzazione della terza corsia della SS35 Milano-Meda, ai sensi dell'art. 102-bis della Lr. 12/2005 e smi, che pone in capo all'amministrazione la definizione ultima del corridoio di salvaguardia: visti, valutati ed approfonditi i criteri regionali di cui alla Dgr. n. VIII/8579 del 3.12.2008, analizzate le condizioni in essere del contesto territoriale di inserimento, esaminato il progetto richiamato, per quanto anche prescritto all'art. 41 del Ptcp vigente, si ritiene coerente, ai fini di garantire una congrua distanza delle previgenti previsioni di trasformazione mutate dalla Variante dal tracciato della SS.35 interessato dall'intervento di ampliamento della terza corsia, l'identificazione di un corridoio di salvaguardia pari alle fasce di rispetto stradale vigenti e deliberate con DCC n. 14 del 15.04.2009 recante "*Superstrada Milano-Meda: nuove fasce di rispetto stradale*", stabilite nella misura di 20 metri ove ricadenti all'interno di previsioni di trasformazione in itinere, ossia "con piano attuativo approvato vigente" o "con strumento attuativo in corso di formazione" di cui alla Tavola DP09 della Variante al Documento di Piano;

2. circa la necessità di integrare gli elaborati di variante con la previsione di un'area di laminazione delle piene del fiume Seveso inserita nel Piano Territoriale Regionale come infrastruttura strategica di interesse regionale, costituendo tale previsione disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo delle proprietà, quindi di individuare per tale area una destinazione d'uso coerente con la realizzazione dell'opera prevista, associandone una normativa specifica di uso del suolo al suo interno: posto che tale previsione si colloca all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto-Villoresi, per una sottrazione di aree libere non antropizzate tutelate a Parco pari al 20% del territorio a Plis comunale, l'amministrazione comunale ribadisce la propria contrarietà alla localizzazione dell'invaso di laminazione del torrente Seveso a nord del territorio comunale, all'interno del Plis Grugnotorto-Villoresi, anche a seguito della disamina degli effetti ambientali emersi all'interno del Rapporto ambientale (cfr. pag. 80 cap. 3 del documento di scoping) ponendosi dunque l'obiettivo principale di salvaguardare le aree tutelate dall'istituto del PLIS Grugnotorto-Villoresi da interventi -anche di interesse pubblico o generale di rilevanza sovra comunale - volti a compromettere in modo irreversibile le superfici coltivate esistenti. Tuttavia, poiché suddetta previsione, essendo inserita nel Piano territoriale regionale come infrastruttura strategica di interesse regionale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente quale vincolo conformativo della proprietà, l'amministrazione comunale, nonostante la propria contrarietà, provvederà ad integrare gli elaborati con tale previsione, associandone una normativa specifica di uso del suolo al suo interno. A seguito delle verifiche ed approfondimenti condotti in concerto con l'ufficio tecnico, si ritiene in ogni modo la destinazione d'uso prevista dalla variante adottata coerente con la realizzazione dell'opera prevista, oltre che volta a garantire una più efficace salvaguardia dell'integrità dei luoghi qualora la previsione di cui sopra non venisse realizzata.

3. dal punto di vista della localizzazione delle superfici commerciali, si ritiene che all'interno del percorso di redazione della Variante, il Piano abbia valutato in modo opportuno le possibili modalità di insediamento delle superfici commerciali "in modo da evitarne una realizzazione diffusa e senza controllo", prevedendo un sistema di accorgimenti normativi volti a "pianificare attentamente gli insediamenti commerciali". In tal senso: *i.)* il tessuto non residenziale esistente è stato suddiviso in due macro zone, riconoscendo un tessuto D1 funzionale al mantenimento delle attività produttive in cui dunque non assentire il cambio di destinazione in commerciale; *ii.)* è stata definita, per ogni ambito di tessuto in cui è classificato tessuto urbano consolidato esistente, una soglia dimensionale massima delle superfici commerciali ammissibili, avvalendosi del sistema di suddivisione in classi dimensionali, che consente non solo un più efficace controllo rispetto alle vigenti previsioni, ma è volto a garantire all'interno degli ambiti residenziali e dei nuclei centrali un maggiore incentivazione ed agevolazione degli esercizi di vicinato; *iii.)* è stata prevista, per cambi di destinazione d'uso commerciale superiori ai 1.500 mq di superficie di vendita, l'attivazione della procedura di assoggettabilità a Via. Fermo restando che la maggior parte delle previsioni di localizzazione di nuove medie strutture di vendita (anche a seguito di cambi di destinazione d'uso all'interno delle zone D2 per attività frammiste) ricadono all'interno della fascia di accessibilità sostenibile di cui alla normativa prevalente del vigente Ptcp provinciale, in coerenza pertanto con gli obiettivi localizzativi definiti dall'ente provinciale.

4. a seguito della verifica della compatibilità tecnica delle previsioni urbanistiche di cui agli ambiti di trasformazione della Variante mutuati rispetto al progetto viabilistico e alle fasce di salvaguardia del progetto viabilistico dell'opera di realizzazione della terza corsia della Milano-Meda, secondo il riferimento progettuale costituito dallo Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano e Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, identificati nel vigente Piano Territoriale Regionale quali "Obiettivi prioritari di interesse regionale" ai sensi dell'art. 20 della Lr. 12/2005 e smi, in recepimento dei pareri soraordinati prevalenti e prescrittivi, sono state introdotte le più opportune modifiche atte ad assicurare i requisiti di fattibilità dell'opera sovraordinata di realizzazione della terza corsia della Milano-Meda. Pur precisando che: i.) la trasmissione del richiamato Studio di Fattibilità, avvenuta con prot. n. 8241 del 1 giugno 2009, in cui la Provincia di Milano richiamava *"la necessità che le Amministrazioni comunali interessate prevedano, nei propri Piani di Governo del Territorio, le opportune "fasce di salvaguardia" necessarie a non compromettere la futura realizzazione dell'intervento"*, risulta essere antecedente all'adozione del vigente strumento urbanistico comunale, che ne ha poi di fatto previsto l'inserimento nell'impianto trasformativo di Piano come area di trasformazione B11; ii.) allo stesso modo, la previsione di realizzazione della terza corsia Milano-Meda risultasse già inserita nel Piano territoriale regionale adottato quale "Obiettivo prioritario di interesse regionale per il sistema della mobilità" ai sensi dell'art. 20 della Lr. 12/2005 e smi (cfr. nota comunale prot. n. 12334/10,10 trasmessa in data 24.08.2009), poiché il comune di Varedo risultava già citato *"nella tabella di pag. 15 in corrispondenza dell'intervento terza corsia della Milano-Meda"*, e pertanto risultassero già operanti le salvaguardie di cui all'art.102-bis della Lr. 12/2005 e smi richiamate dall'ente regionale nel parere alla variante; iii.) in sede di approvazione del vigente Piano di Governo del territorio, a fronte della richiesta contenuta nel parere di compatibilità dell'ente provinciale di Monza e Brianza (prot. n. 15427 del 22/12/2009) di *"rivisitazione generale delle previsioni relative all'ambito B11 [omissis] al fine di non precludere possibili soluzioni viabilistiche al nodo SS35/SP527/TG Sud [omissis] anche in relazione alla proposta contenuta nello studio di fattibilità [omissis] trasmesso al comune in data 27/05/2009 prot. Prov. MI 123734"* (cfr. par. 3.3.11.), l'amministrazione comunale evidenziava la complessiva coerenza della ripermetrazione operata per l'ambito di trasformazione B11 con i contenuti progettuali dello studio di fattibilità in grado di garantire *"il futuro ridisegno del nodo SS35/SP527/TG Sud"*; iv.) e che pertanto, codesta amministrazione comunale, attraverso la presente Variante, ha solamente proposto l'aggiornamento della vigente previsione di trasformazione, di cui all'ex comparto B11, riducendone l'insediabilità e il carico antropico previsto e introducendo i più adeguati accorgimenti al fine di contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale quale elemento costitutivo della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale, operando una complessiva *"riorganizzazione plani volumetrica, morfologica, tipologica e progettuale di previsioni di trasformazione vigenti"*, così come consentito nel presente periodo transitorio dalla vigente Lr. 31/2014.

RITENUTO, ai fini valutativi, a seguito del parere provinciale espresso con Determinazione dirigenziale n. 1954/15 del 4 dicembre 2015, di dover di seguito specificare le seguenti motivazioni e ragioni della scelta:

1. in relazione alla richiesta di approfondire i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 43 delle norme del PTCP, al fine di valutare compiutamente la compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti sotto i profili urbanistici, logistici, Infrastrutturali e paesaggistico-ambientali, VERIFICATA la coerenza delle previsioni di Variante con l'obiettivo 2.2. del Ptcp, si specifica come suddetto approfondimento risulta essere stato condotto e sviluppato, dal punto di vista conoscitivo, già dal vigente Pgt, il quale individuava gli insediamenti produttivi che presentavano, sotto i profili urbanistici, logistici, Infrastrutturali e paesaggistico-ambientali, aspetti di incompatibilità o problematicità. In funzione di tale individuazione, la variante ha ritenuto: *i.) non compatibili*: gli insediamenti produttivi collocati all'interno del tessuto urbano consolidato, prevalentemente residenziale (classificati dalla variante come tessuti A o B), e classificati come insalubri di I e II livello, sia per incompatibilità urbanistica, logistica e infrastrutturale; *ii.) poco compatibili*: le attività in generale non residenziali all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale, interferenti con i corridoi ecologici della rete ecologica provinciale, in modo tale da precluderne la continuità e connettività ambientale, per incompatibilità paesaggistico-ambientale; *iii.)* sono infine da ritenersi *moderatamente compatibili*, per compatibilità paesaggistico-ambientale e compatibilità logistica, tutti quegli insediamenti produttivi prossimi entro i 100/200 mt dal perimetro del Plis Grugnotorto collocati in comparti produttivi, ovvero collocati in zone territoriali con minori densità abitative, tuttavia non serviti dalla viabilità ad

elevata compatibilità di traffico operativo definita dal vigente Ptcp ai sensi dell'art. 43, prevalentemente collocati nel settore urbano nord-est del territorio comunale; *iv.*) le casistiche non rientranti nelle precedenti, sono ritenute *compatibili* e coerenti con gli assetti locali sotto il profilo della compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale e paesaggistico-ambientale. Pertanto, in termini di ricaduta normativa: *a.*) le situazioni che presentano aspetti di incompatibilità o problematicità di cui al punto *i.*), in funzione dello stato di attività delle stesse, sono state coerentemente disciplinate all'interno dell'impianto normativo di piano e della conseguente normativa di cui al comma 9 art. 16 delle disposizioni attuative del Piano delle regole adottate, per ciò che concerne gli insediamenti produttivi all'interno del tessuto A2, e al comma 7 art. 16 delle disposizioni attuative del Piano delle regole adottate, per ciò che concerne gli insediamenti produttivi all'interno del tessuto B1; *b.*) per gli insediamenti produttivi classificati in zona D2 e che instaurano rapporti con i tessuti urbani residenziali, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 20 comma 4, volta ad agevolare la riconversione degli stessi in attività terziarie e commerciali maggiormente compatibili con gli assetti esistenti; *c.*) per gli insediamenti produttivi collocati nelle aree urbane centrali, lungo l'asta del torrente Seveso, si veda la scheda AT03 di cui all'Allegato 1 del Documento di Piano, finalizzata a concretizzare l'obiettivo strategico di *"incentivare la rilocalizzazione di attività produttive collocate impropriamente all'interno di contesti centrali poco adeguati allo svolgimento delle funzioni produttive in corrispondenza di assi meglio attrezzati, verificando eventualmente la disponibilità di aree comunali, al fine anche di "liberare", in funzione della centralità e accessibilità dei luoghi, opportunità e spazi per la collettività e/o di carattere culturale, attraverso l'insediamento di funzioni di interesse collettivo e/o di carattere ambientale, utili anche per concretizzare lo "spessore verde" del Torrente Seveso"*; *d.*) per gli insediamenti produttivi all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica verde di cui al precedente punto *ii.*), si veda la disciplina di cui all'art. 26 volta ad identificare specifiche "unità ottimali di intervento" che devono concorrere al ridisegno delle connessioni verdi all'interno della rete verde in cui sono inseriti; *e.*) per i rimanenti insediamenti produttivi, classificati all'interno delle zone D1 e D2, non sono stati rilevati aspetti di incompatibilità ambientale, specificando che per quelle realtà limitrofe alle aree agricole o al PLIS del Grugnotorto-Villoresi dovrà essere posta particolare attenzione nella progettazione dei fronti prospettanti le aree verdi libere attraverso l'attuazione delle più idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale. Pertanto, per quanto specificato, si ritiene che suddetta specificazione costituisca adempimento ai contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 43 delle norme del PTCP.

2. sono state approfondite, sotto il profilo della compatibilità con l'art. 31 delle Nta del Ptcp, le previsioni di cui all'art. 26 delle disposizioni attuative del Piano delle Regole adottato "Ambiti antropizzati di riqualificazione della rete verde di ricomposizione paesistica provinciale", denominati dalla Variante "unità ottimali di intervento UP". Pertanto: *i.*) richiamate dunque le ragioni della scelta che hanno portato all'identificazione di suddette previsioni (cfr. Allegato B del presente parere motivato finale); *ii.*) visto l'indirizzo strategico dell'amministrazione espresso nella proposta di controdeduzione di cui al punto 5 della scheda P2; *iii.*) richiamato anche il parere di compatibilità regionale espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4436 del 30 novembre 2015, in cui l'Ente Regionale esprime le seguenti valutazioni: *"a tal fine il Piano delle Regole individua e norma cinque ambiti definiti Unità ottimali di intervento (U.I.), dettandone condizioni specifiche che ne favoriscano la riconversione concorrendo alla progettazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica. Si valuta positivamente questo orientamento del Piano, coerente con l'obiettivo del Sistema Metropolitano di "Recuperare le aree dismesse e degradate, con attenzione a previsioni d'uso che non si limitino ad aree edificate, ma prendano in considerazione l'insediamento di servizi pubblici e verde" e con la Lr. 31/2014 che detta specifiche disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e di riqualificazione del suolo degradato, affinché gli strumenti urbanistici orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse"*. Si ritiene che le modifiche conseguenti al parere provinciale restituito introdotte a seguito dell'accoglimento della proposta di controdeduzione sviluppata riconducano le previsioni di cui alle UI da 1 a 4 a quanto prescritto dalla disciplina di cui all'art. 31, nei seguenti termini:

1. introduzione, come prima possibilità di intervento, dell'obbligo di ricorso all'applicazione di strumenti perequativi" finalizzati al completo trasferimento delle attività insediate, mediante l'attribuzione di un indice edificatorio teorico perequativo, da trasferire ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni attuative del Piano delle regole adottato, e conseguente cessione delle aree all'amministrazione comunale con vincolo a verde permanente;

2. mantenimento, al fine di perseguire obiettivi di progressiva riqualificazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale, rispetto allo stato attuale dei luoghi riscontrato, della possibilità di raggiungimento di uno stadio progettuale intermedio, in relazione delle condizioni di fattibilità tecnica ed economiche della previsione di completa delocalizzazione delle attività ipotizzabile a seguito dell' applicazione di strumenti perequativi introdotti in accoglimento del parere provinciale, garantendo la contestuale concretizzazione degli obiettivi di riqualificazione dello stato dei luoghi e pervenendo contestualmente ad una riduzione della superficie urbanizzata od impermeabilizzata, ad oggi esistente, pari a oltre il 65%, attraverso interventi che *“determinino una riduzione dei rapporti di copertura e degli ingombri in pianta esistenti”* stabilita all'interno delle schede di intervento di cui all'Allegato 1 delle disposizioni attuative del Piano delle Regole;

3. introduzione, in caso di *“ipotesi progettuale intermedia”* dell'obbligo di definizione, mediante l'attivazione di apposita procedura d'intesa Comune – Provincia, della proposta di rettifica, in riduzione, della rete verde provinciale, rispetto al quale subordinare l'attuazione degli interventi in attuazione dei contenuti delle schede di cui all'Allegato 1 delle disposizioni attuative del Piano delle Regole, nella misura tale da consentire la ricollocazione degli ingombri esistenti al di fuori del nuovo corridoio ecologico provinciale che verrà definito.

Verificato che

a seguito del recepimento dei pareri sovraordinati, le previsioni della Variante risultano coerenti con la programmazione sovraordinata, soprattutto per ciò che concerne il recepimento degli obiettivi strategici di interesse regionale inseriti nel vigente PTR, nei seguenti termini:

- recepimento dei progetti infrastrutturali per la mobilità previsti dalla programmazione regionale, e inseriti nel vigente Piano Territoriale Regionale quali *“Obiettivi prioritari di interesse regionale”* ai sensi dell'art. 20 della Lr. 12/2005 e s.m.i, i quali risultano essere stati recepiti ed identificati, secondo un livello di definizione coerente con la scala di rappresentazione e definizione progettuale degli stessi, all'interno della Tavola DP13 delle *“Previsioni di Piano”*;
- apposizione dei corrispettivi corridoi di salvaguardia urbanistica operanti, e definiti ai sensi del citato art. 102 – bis della Lr. 12/2005 e s.m.i;
- ~~recepimento della previsione di un'area di laminazione delle piene del fiume Seveso inserita nel Piano Territoriale Regionale come infrastruttura strategica di interesse regionale (costituendo tale previsione disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo delle proprietà), pur ribadendo la propria contrarietà alla localizzazione dell'invaso di laminazione del torrente Seveso per le ragioni richiamate all'interno del presente parere.~~

Per ciò che concerne la componente geologica idrogeologica e sismica si provvederà, in recepimento ai pareri pervenuti:

1. a recepire, nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI prodotta all'interno della componente geologica, idrogeologica e sismica (cfr. Tav. 6 dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico di Variante), le mappe di pericolosità e del rischio alluvioni, di cui alla Direttiva 2007/60/CE, per le quali è stato approvato l'aggiornamento dall'organo regionale;

2. circa la richiesta di inserire correttamente lo studio geologico tra gli elaborati di Piano si da atto che la componente geologica, idrogeologica, sismica e reticolo idrico minore, nonostante sia indicata come elemento distinto per mera esposizione illustrativa ed ai fini della identificazione della autonomia del relativo incarico professionale specifico, è parte integrante del Documento di Piano conformemente ai disposti dell'art. 57, comma 1, lett. a), della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. e che il Piano delle Regole è corredato, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. b) della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. e come definito dalla D.G.R. n. VIII/1566 del 22.12.2005 e dalla D.G.R. n. VIII/7374 del 28.05.2008, dalle cartografie di sintesi, dei vincoli e della fattibilità geologica e del quadro di dissesto del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

3. circa la richiesta del Documento di polizia idraulica, l'amministrazione comunale, non ha ritenuto opportuno procedere, contestualmente all'avvio della redazione della presente Variante, alla redazione dello studio del reticolo minore in adeguamento della suddetta Dgr regionale, la cui efficacia peraltro è intercorsa successivamente all'avvio della presente Variante, non risultando tale studio obbligatorio sotto il profilo degli elaborati costitutivi del Pgt, a differenza della componente geologica, idrogeologica e sismica di cui all'art. 57 della Lr. 12/2005 e smi. Pertanto, l'amministrazione comunale, a seguito di quanto rilevato da codesto ente regionale, qualora si ritenga necessario provvedere all'adeguamento della documentazione disponibile dall'amministrazione comunale in materia di reticolo idrico minore alle disposizioni di cui all'Allegato D – punti 6 e 7 – della Dgr. del 23 ottobre 2015, n. 4229, intercorsa successivamente all'avvio di redazione della presente Variante, provvederà in separata sede ad ottemperare alle disposizioni vigenti in materia, attivando di conseguenza la procedura di presentazione da parte dei comuni dei documenti che compongono lo studio del reticolo minore mediante piattaforma telematica RimWeb, aspetto che ad oggi non risulta possibile effettuare per i motivi precedentemente illustrati.

4. Circa la richiesta di chiarire la coerenza con quanto previsto all'art. 11 delle Norme del PTCP, relativamente all'individuazione degli elementi geomorfologici aventi rilevanza paesaggistica, si specificherà, nella Relazione tecnica dello Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico nel capitolo 12 paragrafo 12.5 Vincoli derivati dalla pianificazione provinciale, l'assunzione riguardante l'elemento morfologico definito "orlo di terrazzo poco evidente", cartografato al margine settentrionale del territorio comunale, il quale non si ritiene debba essere assoggettato a nessuna norma specifica, in quanto l'originaria morfologia è stata qui ampiamente e pesantemente modificata dall'intervento antropico. Tale modifica ha ormai di fatto compromesso la morfologia originaria, rendendola irricognoscibile nel contesto paesaggistico; infatti quantunque il terrazzo sia presente a livello "geologico", essendo a contatto corpi geologici di età diversa con quota sommitale differente, tuttavia l'elemento morfologico "scarpata", già in origine poco evidente, non è più visibile e apprezzabile.

Visto e richiamato

- il parere regionale espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4436 del 30 novembre 2015 circa la valutazione positiva dello studio geologico;
- la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 15 alla D.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011) allegata alla Variante adottata, dalla quale si evince come all'interno del processo di redazione della variante al Pgt vigente sia stato redatto lo studio geologico idrogeologico e sismico conformemente ai "Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12", affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati cartografici previsti; che per la redazione dello stesso sia stato consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali; e come tale studio abbia assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella. E che dunque è stata asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche e i contenuti dello studio geologico della Variante al Pgt
- per quanto appena sopra illustrato, si riconferma la congruità tra le previsioni urbanistiche e i contenuti dello studio geologico della Variante al Pgt a seguito della proposta di accoglimento delle osservazioni pervenute, non determinando, le stesse, come richiamato nel presente parere, modifiche sostanziali alle destinazioni d'uso dei suoli previste dagli elaborati adottati.

e che dunque

- il parere e le valutazioni espresse dall'ente regionale risultano complessivamente soddisfatte e recepite dalla proposta di controdeduzione
- il parere e le valutazioni espresse dall'ente provinciale risultano complessivamente soddisfatte e recepite dalla proposta di controdeduzione

RIBADITO come:

1. la Variante risulta essere in riduzione del consumo di suolo previsto dal vigente Pgt, per una riduzione superiore del 5% conseguentemente alle modifiche introdotte a seguito della proposta di controdeduzione;
2. al fine di tragguardare fattivamente l'obiettivo strategico provinciale di cui all'"Ob. 3.4" di "migliorare la coerenza tra dimensionamento di Piano e una corretta valutazione della domanda per la determinazione della capacità insediativa residenziale", la Variante ha previsto una sensibile riduzione della capacità insediativa teorica di Piano (pari al 20% nel medio periodo di attuazione del Piano e pari ad oltre il 50%, se si considera lo scenario di strategica attuazione del comparto ex Snia-Viscosa), riconducendo la stessa ai limiti fisici della disponibilità delle risorse ambientali, aspetto quest'ultimo che ha trovato fondamento nelle stime di valutazione sul fabbisogno idrico comunale condotte all'interno dell'approfondimento della componente geologica, idrogeologica e sismica della variante.

RITENUTO ALTRESI'

- che l'impianto contro deduttivo sviluppato in riferimento alle osservazioni pervenute non introduce effetti significativi sull'ambiente rispetto alla Variante adottata, e che dunque lo stesso:

- o non comporta modifiche significative rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione ambientale e compatibilità ambientale, soprattutto in termini di consumo di suolo e domanda insediativa residenziale attesa;
- o ha mantenuto gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione volti alla riduzione del consumo di suolo, alla concretizzazione della rete ecologica comunale, al recupero delle aree dismesse o sottoutilizzate, al potenziamento delle attività economiche sul territorio ed il potenziamento e riqualificazione degli spazi verdi urbani e attrezzati.

- pertanto, nel complesso, le modifiche complessive da apportare agli elaborati adottati in accoglimento della proposta di controdeduzione sono volte a rendere maggiormente attuabile le previsioni di Piano adottate e la relativa normativa di Piano, oltre che, ove siano state riconosciute le motivazioni dell'osservante, al soddisfacimento di ~~puntuali fabbisogni rilevati nel caso in cui gli stessi siano stati ritenuti e valutati sostenibili e coerenti con l'impianto complessivo di Piano adottato, e tali da non compromettere il profilo complessivo della sostenibilità ambientale tragguardato con la variante adottata.~~

- che al fine di incentivare il raggiungimento delle specifiche prestazioni richieste per la riqualificazione del comparto ex Snia - Viscosa (ATS), afferenti alla conclusione dell'iter di bonifica ambientale dei suoli, oltre che all'acquisizione preventiva di aree strategiche per l'attivazione di progetti pubblici e di interesse generale, oltre che rendere maggiormente attuabile l'istituto della perequazione, anche in funzione dell'accoglimento dei pareri regionali e provinciali prescrittivi e prevalenti riguardanti rispettivamente l'ambito di trasformazione AT02 e le "Unità ottimali di intervento UI" di cui all'art. 26 delle disposizioni attuative del Piano delle Regole, e dell'osservazione n. 72 - che hanno inciso sui meccanismi attuativi previsti dalla Variante adottata - si è ritenuto di poter prevedere l'incremento degli indici edificatori parziali massimi acquisibili, di cui ai punti 1, 2 e 3 della scheda d'ambito ATS di cui all'Allegato 01 del Documento di Piano, nella misura massima dello 0,1 mq/mq per ogni punto 1, 2 e 3. E che pertanto, tale incremento, resosi necessario ai fini di consentire l'attuazione dell'impianto perequativo di Variante, non comporti effetti generabili di entità significativa incidenti negativamente sul poliedro ambientale rispetto a quelli stimati per il Piano adottato.

In conclusione

VALUTATO che

a seguito della verifica complessiva dell'entità delle modifiche alla Variante adottata introdotte dalla proposta di controdeduzione sia alle osservazioni che ai pareri pervenuti richiamati all'interno del presente parere, è possibile affermare che le stesse non comportino effetti generabili di entità significativa incidenti negativamente sul poliedro

ambientale rispetto a quelli stimati per il Piano adottato, ovvero volte a scardinare l'impianto di Piano adottato, ritenendo anzi il portato in grado di incrementare la sostenibilità complessiva delle previsioni contenute nel Piano di governo del territorio adottato nonché migliorare la coerenza esterna con la programmazione sovraordinata, prevedendo una ulteriore riduzione delle superfici interessate da previsioni di trasformazione nonché l'incremento delle salvaguardie operanti sul territorio.

Ritenendo nel complesso la proposta di modifica migliorativa delle condizioni di attuazione delle previsioni di Piano

Dall'esame delle osservazioni e pareri pervenuti e accolti non emergono elementi di particolare criticità, nelle diverse matrici ambientali esaminate, che vadano ad aumentare la pressione di impatto sui fattori fisici, chimici e biologici, rispetto a quella del PGT adottato, rimanendo pertanto valido e integro l'intero procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il giudizio di sostenibilità ambientale espresso all'interno del Rapporto ambientale di Vas e relativo parere ambientale motivato positivo, depositato al prot. n. 10899 del 30/07/2015, nonché la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 31/07/2015 con prot. n. 10926, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente e relativi allegati, allegata alla delibera di adozione di C.C. n. 40 del 06.08.2015.

Per quanto sopra affermato, le modifiche/integrazioni che si prevedono agli elaborati adottati non rendono necessario avvalersi dell'apporto di un'ulteriore Conferenza di Valutazione

La disponibilità di dotazione idrica e l'adeguatezza delle reti di approvvigionamento idrico e fognature dovranno essere preventivamente verificate in concerto con l'ente competente

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO **DECRETANO**

1.) Di esprimere, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e sue modifiche e integrazioni, della Dcr. 13 marzo 2007, n. VIII/1351 e della Dgr. n. IX/761 e successive modifiche e integrazioni

PARERE POSITIVO FINALE CIRCA LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI VAREDO INTEGRATA DAL PUGSS E DALLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA.

2.) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in formato digitale) ed ai seguenti soggetti:

- Provincia di Monza e Brianza
- Arpa Lombardia, Dipartimento Milano
- ASL, Dipartimento Monza e Brianza
- a tutti gli altri enti competenti e territorialmente interessati individuati con specifico atto formale dell'amministrazione comunale all'avvio del procedimento di redazione della Variante.

Per ciò che concerne la valutazione ambientale strategica del Piano di zonizzazione acustica

VISTI E RICHIAMATI

- il decreto di espressione del **parere motivato positivo** del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. a firma dell'Autorità Competente per la V.A.S. d'intesa con l'Autorità Procedente depositato al prot. n. 10899 del 30/07/2015 circa la compatibilità ambientale del Piano di zonizzazione acustica (PZA);
- la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 31/07/2015 con prot. n. 10926 e allegata alla Deliberazione di adozione C.C. n. 40 del 06.08.2015 ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter dell'allegato alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente, contenente: i.) le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante; ii.) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, iii.) nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano oggetto di adozione, alla luce delle alternative possibili che sono state individuate, iv.) il recepimento dei condizionamenti del parere motivato sopra richiamato e le modalità di integrazione all'interno della Variante e della documentazione pianificatoria complementare, per cui risultano essere state tenute in considerazione e integrate all'interno degli elaborati adottati le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere motivato sopra richiamato.
- la deliberazione di adozione C.C. n. 41 del 06.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Lr. 10 agosto 2001 n.13", con la quale è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso.
- l'Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione del pubblico degli atti di Variante e di quanto evidenziato al precedente comma, comprensivo del Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi e relativo parere motivato, del 11.08.2015 pubblicato sull'Albo on-line del Comune di Varedo, sul sito web comunale, sul quotidiano "Il Giorno Edizione Monza e Brianza" del 02.09.2015 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 02.09.2015; nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia, oltre ad essere reso pubblico mediante affissione negli spazi riservati alle affissioni comunali, dal quale si evince che:
 - o gli atti della Variante al PZA sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune, per trenta giorni consecutivi dal giorno 4 Settembre 2015 al giorno 3 Ottobre 2015 compreso;
 - o il periodo di raccolta delle osservazioni è corrisposto dal 04/10/2015 al 02/11/2015 e il termine ultimo per la presentazione delle Osservazioni agli atti di Variante adottati erano stati stabiliti per il giorno 02.11.2015
- le osservazioni al Piano di zonizzazione acustica adottato, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso sopra richiamati, con C.C. n. 41 del 06.08.2015 pervenute al protocollo comunale entro la data di scadenza sopra richiamata, depositate agli atti del settore Urbanistica, in numero complessivo di n. 6 osservazioni,
- non sono pervenuti al protocollo Comunale pareri/osservazioni al Pza adottato da parte degli enti sovraordinati, competenti e territorialmente interessati.

VISTI ED ESAMINATI

I contenuti e le motivazioni di merito espresse dagli osservanti e dagli enti competenti e/o territorialmente interessati

VISTA E VALUTATA la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri pervenuti al PZA adottato con delibera di C.C. N.41 del 06/08/2015 sviluppata dai tecnici incaricati, trasmessa al protocollo comunale tramite pec il 11.01.2016 e registrato con n. prot.399 in data 12 gennaio 2015 (Documenti allegati alla delibera di approvazione di Pgt)

VALUTATE le modifiche/integrazioni conseguenti agli atti del PZA, adottati con deliberazione di di C.C. N.41 del 06/08/2015, che l'esito dell'impianto contro deduttivo sviluppato comporta

RITENUTO ALTRESI'

- che l'impianto contro deduttivo sviluppato in riferimento alle osservazioni pervenute non introduce effetti significativi sull'ambiente rispetto alla Variante adottata, e che dunque lo stesso non comporta modifiche significative rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione ambientale e compatibilità ambientale;
- pertanto, nel complesso, le modifiche complessive da apportare agli elaborati adottati in accoglimento della proposta di controdeduzione sono volte a rendere maggiormente aderenti le previsioni di Piano rispetto allo stato dei luoghi riscontrato.

Che, dunque, la proposta di controdeduzione alle osservazioni non comporta modifiche significative e sostanziali rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione ambientale e compatibilità ambientale, rispetto a quella del PZA adottato, rimanendo pertanto valido e integro l'intero procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il giudizio di sostenibilità ambientale espresso all'interno del Rapporto ambientale di Vas e relativo parere ambientale motivato positivo, depositato al prot. n. 10899 del 30/07/2015, nonché la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 31/07/2015 con prot. n. 10926, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/42/CE e del punto 3.1 ter dell'allegato alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente e relativi allegati, allegata alla delibera di adozione di C.C. n. 40 del 06.08.2015.

Per quanto sopra affermato, le modifiche/integrazioni che si prevedono agli elaborati adottati non rendono necessario avvalersi dell'apporto di un'ulteriore Conferenza di Valutazione

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO **DECRETANO**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e sue modifiche e integrazioni, della Dcr. 13 marzo 2007, n. VIII/1351 e della Dgr. n. IX/761 e successive modifiche e integrazioni

PARERE POSITIVO FINALE CIRCA LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI VAREDO

2.) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in formato digitale) ed ai seguenti soggetti:

- Provincia di Monza e Brianza
- Arpa Lombardia, Dipartimento Milano
- ASL, Dipartimento Monza e Brianza
- a tutti gli altri enti competenti e territorialmente interessati individuati con specifico atto formale dell'amministrazione comunale all'avvio del procedimento di redazione della Variante.

Per ciò che concerne la valutazione ambientale strategica del Piano urbano del Traffico (PUT)

VISTI E RICHIAMATI

- il decreto di espressione del **parere motivato positivo** del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. a firma dell'Autorità Competente per la V.A.S. d'intesa con l'Autorità Procedente depositato al prot. n. 10899 del 30/07/2015 circa la compatibilità ambientale del Piano urbano del Traffico (PUT);

- la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 31/07/2015 con prot. n. 10926 e allegata alla Deliberazione di adozione C.C. n. 40 del 06.08.2015 ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente, contenente: i.) le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante; ii.) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, iii.) nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano oggetto di adozione, alla luce delle alternative possibili che sono state individuate, iv.) il recepimento dei condizionamenti del parere motivato sopra richiamato e le modalità di integrazione all'interno della Variante e della documentazione pianificatoria complementare, per cui risultano essere state tenute in considerazione e integrate all'interno degli elaborati adottati le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere motivato sopra richiamato.
- la deliberazione di adozione G.C. n. 102 del 07.09.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adozione aggiornamento Piano urbano del traffico del territorio comunale", con la quale è stato adottato il Piano urbano del traffico del territorio comunale con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso;
- l'Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione del pubblico degli atti di Variante e di quanto evidenziato al precedente comma, comprensivo del Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi e relativo parere motivato, del 11.08.2015 pubblicato sull'Albo on-line del Comune di Varedo, sul sito web comunale, sul quotidiano "Il Giorno Edizione Monza e Brianza" del 02.09.2015 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 02.09.2015; nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia, oltre ad essere reso pubblico mediante affissione negli spazi riservati alle affissioni comunali, dal quale si evince che:
 - o gli atti dell'aggiornamento Piano urbano del traffico del territorio comunale sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune, per trenta giorni consecutivi dal giorno 23 Settembre 2015 al giorno 22 Ottobre 2015 compreso;
 - o il periodo di raccolta delle osservazioni è corrisposto dal 23.09.2015 al 22.10.2015 e il termine ultimo per la presentazione delle Osservazioni agli atti del PUT adottati erano stati stabiliti per il giorno 22.10.2015
- le osservazioni al Piano urbano del traffico (PUT) adottato, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso sopra richiamati, con G.C. n. 102 del 07.09.2015 pervenute al protocollo comunale entro la data di scadenza sopra richiamata, depositate agli atti del settore Urbanistica, in numero complessivo di n. 2 osservazioni,
- i pareri/osservazioni al Piano urbano del traffico (PUT) adottato, con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso sopra richiamati, con G.C. n. 102 del 07.09.2015, pervenuti al protocollo comunale e precisamente:
 - parere di competenza della Provincia di Monza e Brianza, trasmesso con pec del 21.10.2016 prot.n.37449 e registrato il 22.10.2015 prot.n.14796;

VISTI ED ESAMINATI

I contenuti e le motivazioni di merito espresse dagli osservanti e dagli enti competenti e/o territorialmente interessati

VISTA E VALUTATA la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri pervenuti al Piano urbano del traffico adottato con delibera di G.C. n. 102 del 07.09.2015 sviluppata dai tecnici incaricati, trasmessa al protocollo comunale tramite pec il 11.01.2016 e registrato con n. prot.399 in data 12 gennaio 2015 (Documenti allegati alla delibera di approvazione di Pgt)

VALUTATE le modifiche/integrazioni conseguenti agli atti del Piano urbano de traffico, adottati con delibera di G.C. n. 102 del 07.09.2015, che l'esito dell'impianto contro deduttivo sviluppato comporta

RITENUTO

- che l'impianto contro deduttivo sviluppato in riferimento alle osservazioni e i pareri di competenza pervenuti non introduce effetti significativi sull'ambiente rispetto al Piano urbano del traffico adottato, e che dunque lo stesso:

- o non comporta modifiche significative rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione ambientale e compatibilità ambientale;
- o ha mantenuto gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione.

- pertanto, nel complesso, le modifiche complessive da apportare agli elaborati adottati in accoglimento della proposta di controdeduzione sono volte a rendere maggiormente aderenti le previsioni di Piano rispetto allo stato dei luoghi riscontrato.

Che, dunque, la proposta di controdeduzione alle osservazioni non comporta modifiche significative e sostanziali rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione ambientale e compatibilità ambientale, rispetto a quella del Piano urbano del traffico adottato, rimanendo pertanto valido e integro l'intero procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il giudizio di sostenibilità ambientale espresso all'interno del Rapporto ambientale di Vas e relativo parere ambientale motivato positivo, depositato al prot. n. 10899 del 30/07/2015, nonché la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 31/07/2015 con prot. n. 10926, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente e relativi allegati, allegata alla delibera di adozione di C.C. n. 40 del 06.08.2015.

Per quanto sopra affermato, le modifiche/integrazioni che si prevedono agli elaborati adottati non rendono necessario avvalersi dell'apporto di un'ulteriore Conferenza di Valutazione

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
DECRETANO

1. Di esprimere, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e sue modifiche e integrazioni, della Dcr. 13 marzo 2007, n. VIII/1351 e della Dgr. n. IX/761 e successive modifiche e integrazioni

PARERE POSITIVO FINALE CIRCA LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) DEL TERRITORIO DI VAREDO

2.) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in formato digitale) ed ai seguenti soggetti:

- Provincia di Monza e Brianza
- Arpa Lombardia, Dipartimento Milano
- ASL, Dipartimento Monza e Brianza
- a tutti gli altri enti competenti e territorialmente interessati individuati con specifico atto formale dell'amministrazione comunale all'avvio del procedimento di redazione della Variante.

L'AUTORITÀ COMPETENTE
PER LA VAS

(Dario Colombo)



L'AUTORITÀ PROCEDENTE
PER LA VAS

Arch. M. Bellè